

**ART. 22 C.C.N.L. 8.6.2000 - “RISOLUZIONE CONSENSUALE”**  
**Area Dirigenza Medica e Veterinaria**  
**CRITERI D’APPLICAZIONE**

**Premesso** che l’Azienda USL di Ferrara si trova in questo momento in una fase che vede la necessità di procedere alla rivisitazione della propria struttura gestionale in considerazione:

- 1) della riorganizzazione distrettuale in applicazione delle indicazioni della Conferenza Sanitaria Territoriale;
- 2) del conseguente riordino delle funzioni e strutture sanitarie in area territoriale e ospedaliera;
- 3) della realizzazione di servizi e strutture dipartimentali interaziendali nell’ambito delle Aziende Provinciali;

**Dato atto** che, stante quanto sopra, potrebbero verificarsi i presupposti per l’applicazione dell’art. 22 dei contratti collettivi nazionali della dirigenza;

**Visto** l’art. 22 CCNL della Dirigenza Medica-Veterinaria “Risoluzione Consensuale”.

**Ritenuto**, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 22, di procedere alla concertazione dei criteri generali, limiti e condizioni per l’attuazione dello stesso.

**SI CONVIENE**

**CRITERI**

- A** che l’art. 22 del contratto della dirigenza medico-veterinaria dell’8.06.2000 può essere applicato in caso di:
- A.1 superamento dell’incarico di direzione della unità operativa cui il dirigente è preposto o nella quale il dirigente presta la sua opera professionale;
  - A.1 rivisitazione quali/quantitativa delle funzioni assegnate ad una unità operativa;
  - A.1 accorpamento o soppressione di unità operative cui il dirigente è preposto.
- B** La risoluzione consensuale è volontaria e può essere proposta dall’Azienda o dal Dirigente.
- C** La risoluzione consensuale può essere proposta, al personale dirigente che ha maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

**INDENNITA'**

l'Azienda per raggiungere tale risultato eroga l'indennità supplementare prevista dalla norma con risorse finanziarie a carico del Bilancio Sanitario d'Esercizio, in conformità alle disponibilità finanziarie che possono essere previste nel BUDGET annuale.

La misura dell'indennità erogabile può variare fino a un massimo di 24 mensilità, da calcolarsi nei termini previsti dalla normativa contrattuale.

L'indennità è erogata contestualmente alla cessazione.

In ordine al calcolo dell'ammontare dell'indennità, esso è effettuato sulla base dei seguenti elementi :

- 1) Numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età massima pensionabile;
- 2) Numero di anni mancanti al raggiungimento del massimale di contribuzione;
- 3) Numero di anni in cui il dirigente ha ricoperto incarichi di direzione di struttura complessa;

L'indennità è calcolata secondo un criterio di proporzionalità che pone come massimo (pari a 100) l'importo corrispondente a 24 mensilità del dirigente interessato, graduando in riduzione il valore in relazione alla posizione assunta dal dirigente rispetto i parametri testè previsti.

L'indennità supplementare sopra indicata viene concordata fra l'Azienda e l'interessato.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Ferrara, 15.1.2004**